



**CITTA' DI VINCI**  
Città metropolitana di Firenze

**ORIGINALE**

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 63 del 30 LUGLIO 2021**

**TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021**

L'ANNO DUEMILAVENTUNO e questo GIORNO TRENTA del MESE di LUGLIO alle ORE 19,00 nella Biblioteca Comunale, a seguito di regolare avviso di convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione PUBBLICA, in seduta STRAORDINARIA di PRIMA convocazione, sotto la presidenza del Sindaco, Giuseppe Torchia e con la partecipazione del Segretario Comunale Dott. Stefano Salani.

SONO NOMINATI SCRUTATORI I SIGNORI: Pamela Masi, Mariagrazia Bindi, Francesco Marzocchini.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
TORCHIA GIUSEPPE	S	MASI PAMELA	S	BIANCONI CRISTIANO	N
IALLORENZI SARA	S	CIATTINI CHIARA	S	LANDI MANUELA	N
VEZZOSI GIULIO	N	VEZZOSI SILVIA	S	BINDI MARIAGRAZIA	S
CHINI MILA	S	PALATRESI EDI	S		
MARZOCCHINI FRANCESCO	S	CAPPELLI MAURIZIO	S		
VIGNOZZI VITTORIO	S	SCIPIONI ALESSANDRO	S		
FRESE PAOLO	S	MORINI PAOLA	N		
<i>Totale Presenti: 13</i>		<i>Totali Assenti: 4</i>			



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021  
OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

*Per la riproduzione integrale del dibattito avvenuto nel corso dell'odierna seduta di Consiglio Comunale, si rimanda alla trascrizione di quanto contenuto nei dispositivi usati per la registrazione della stessa, e all'approvazione del relativo verbale da parte del Consiglio.*

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha disposto che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)”*;

RILEVATO che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

RICORDATO che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 definisce il presupposto impositivo della Tari, stabilendo altresì, al comma 654 che *“in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.”*;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della L. 147/2013 *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.”*;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'art. 1, comma 682 della L. 147/2013, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune può determinare, in materia TARI:

- i criteri di determinazione delle tariffe;
- la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione rifiuti;
- la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva delle famiglie, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RICHIAMATA la delibera del consiglio comunale n. 53 del 29/06/2021 con cui venivano approvate le tariffe TARI per l'anno 2021, e le agevolazioni per le utenze non domestiche e domestiche;

DATO ATTO che, in particolare, nella delibera soprarichiamata sono state previste:

- 1) Riduzioni per redditi ISEE (Art. 16 Regolamento TARI)



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021  
OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

- a) esenzione per redditi ISEE fino € 5.000,00;
- b) riduzione 30% per redditi ISEE da € 5.001,00 fino a € 10.000,00;

Le richieste per beneficiare delle citate riduzioni (per la sola abitazione di residenza) devono essere presentate a questa Amministrazione dai soggetti interessati (residenti nel comune) entro e non oltre il 31 dicembre 2021, termine perentorio;

2) agevolazioni TARI a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:

- azzeramento della quota variabile della tariffa per le seguenti categorie: alberghi (con e senza ristorante), bar, mense, ristoranti, e i pubblici esercizi legati alla somministrazione;

- azzeramento della tariffa, quota fissa e variabile per circoli ricreativi ed associazioni;

- azzeramento della tariffa quota fissa e variabile per le attività artigianali di estetisti, parrucchieri, barbieri, nonché per cinema e teatri, discoteche, agriturismi e affittacamere e residence, impianti sportivi, palestre e agenzie di viaggio;

DATO ATTO inoltre che l'importo delle agevolazioni di cui al punto 2 del paragrafo precedente era stimato in € 160.000, ed finanziato con la quota Tari residua non utilizzata del fondo di cui all'art. 106 del dl. 34/2020 e col fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

RITENUTO, stante la situazione emergenziale, che ha profondamente inciso sul tessuto economico e sociale del territorio comunale, di dover concedere ulteriori agevolazioni a favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi e che sono state oggetto di restrizioni, come di seguito meglio specificato:

- azzeramento della quota variabile delle attività rientranti nella categoria n. 13 "Negozii abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli";

VALUTATO che l'importo di tale agevolazione è stimato in circa € 15.000, e che sarà finanziato anch'esso con la quota Tari residua non utilizzata del fondo di cui all'art. 106 del dl. 34/2020 e col fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);

VISTO inoltre l'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis), rubricato "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche", ai sensi del quale " 1. Al fine di consentire ai comuni l'adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021, da ripartire, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali (...) sulla base dei seguenti criteri: a) una quota pari al 50% del totale, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune; b) una quota pari al restante 50%, per complessivi euro 250 milioni, e' ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione. I valori reddituali comunali sono quelli relativi all'anno d'imposta 2018, pubblicati dal Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, all'indirizzo: [https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi\\_stat/index.php?search\\_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes](https://www1.finanze.gov.it/finanze3/analisi_stat/index.php?search_cl ass%5B0%5D=cCOMUNE&opendata=yes); c) il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600. La quota di cui al punto a) relativa ai comuni con popolazione maggiore di centomila abitanti e' decurtata, proporzionalmente, dell'importo necessario



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

ad assicurare il rispetto dei criteri di cui alla presente lettera. 2. All'onere di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il «Riparto del fondo, di 500 milioni di euro per l'anno 2021, di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, finalizzato all'adozione da parte dei comuni di misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie» il cui relativo avviso è stato pubblicato nella [Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.161 del 7 luglio 2021](#);

VISTO l'allegato A al decreto sopracitato, che riporta gli importi del fondo spettanti a ciascun comune, e rilevato che la quota spettante al comune di Vinci è pari ad € 61.324,76;

VISTA la nota IFEL del 16/06/2021 con cui, tra l'altro, viene segnalata «l'opportunità di utilizzo con finalità di riduzione dell'onere TARI sulle utenze domestiche di una quota, liberamente determinabile dall'ente, dell'assegnazione del «fondo di solidarietà alimentare ex art. 53 dello stesso dl 73, che permette, oltre agli interventi di sostegno alimentare analoghi a quelli disposti nel 2020, anche il «sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche». L'espressione «utenze domestiche» – anche in questo caso per concorde orientamento del Tavolo art. 106 – può includere tutte le bollette dei servizi abitativi, ivi comprese quelle relative al servizio rifiuti.

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 160 del 30/07/2021 con la quale è stato proposto al consiglio comunale di utilizzare parte del fondo assegnato di cui sopra a copertura di ulteriori agevolazioni tari per le utenze domestiche che siano in stato di bisogno ed in particolare per l'importo necessario e sufficiente per esentare totalmente dal pagamento della tari le utenze domestiche aventi reddito ISEE da € 5.001 a 10.000, per le quali è già deliberata la riduzione della tariffa nella misura del 30%;

CONSIDERATO che, secondo le stime del Gestore Alia, in base alle domande per l'agevolazione presentate per l'anno 2020, l'importo delle riduzioni pari al 70% del dovuto per le utenze domestiche con ISEE da € 5.001 a 10.000 ammonta all'incirca ad € 20.000;

RITENUTO pertanto prevedere l'ulteriore riduzione del 70% della Tari per utenze domestiche aventi reddito ISEE compreso tra € 5.001 a 10.000 che sarà finanziata mediante l'utilizzo del fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi della delibera n.53 del 29/06/2021 l'ottenimento delle agevolazioni sopra elencate è stato subordinato alla presenza dei seguenti requisiti:

- a. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche e domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
- b. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che abbiano subito sanzioni o segnalazioni per conferimenti impropri e abbandono rifiuti;
- c. l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche per le quali non sia registrata nel corso dell'anno di riferimento alcuna esposizione del contenitore grigio dei rifiuti;

DATO ATTO che nell'anno 2020 l'emergenza epidemiologica ha determinato una grave crisi economica e sociale, con conseguente decrescita del Pil, e riduzione del potere di acquisto delle famiglie;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021  
OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

RITENUTO quindi, stante l'eccezionalità dell'annualità 2020 di dover effettuare il controllo sulla regolarità dei pagamenti limitatamente agli anni pregressi il 2020, e dunque valutando l'insoluto sussistente alla data del 31/12/2019;

RITENUTO inoltre di dover subordinare al controllo della regolarità dei pagamenti la concessione delle sole agevolazioni previste per utenze non domestiche colpite dalla crisi causa Covid-19;

VALUTATO dunque opportuno modificare la delibera n. nella parte in cui dispone "l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi", stabilendo invece che "l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI alla data del 31/12/2019";

VISTI:

l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 106 comma 3-bis, del DL 34/2020, convertito con L.77/2020, aveva differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023, di cui all'art. 151, comma 1 del TUEL;

- il Decreto Ministero dell'Interno 13 gennaio 2021, pubblicato nella G.U. serie generale n.13 del 18/01/2021, ha ulteriormente differito al 31 marzo 2021 la data ultima di approvazione del suddetto bilancio di previsione 2021/2023;

- l'art. 30, comma 4, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha ulteriormente differito al 30/04/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione [2021-2022-2023](#);

- l'art. 3, comma 2, del D.L. 30 aprile 2021, n. 56 ha ulteriormente differito al 31/05/2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione [2021-2022-2023](#);

- l'art. 30, comma 5, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) ha stabilito che *"Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile."*;

VISTO inoltre l'art. 2 **"Proroghe in materia di riscossione e differimento TARI "** del decreto-legge [Decreto-legge 30 giugno 2021, n. 99](#) ai sensi del quale :

*"1. All'articolo 68, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».*

*2. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 145, comma 1, le parole «30 aprile 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».*

*b) all'articolo 152, comma 1, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2021».*

*3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 120,6 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, in 494,7 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 7.*

*4. All'articolo 30, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «**31 luglio 2021**». Sono valide a tutti gli effetti di legge le deliberazioni adottate dopo il 30 giugno 2021 e fino all'entrata in vigore della presente disposizione"*.

RICORDATO che l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni*



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021  
OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

*sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. (...)*";

DATO ATTO altresì, che, l'art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, dispone che: *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (...)"*;

VISTA la determinazione n. 83 del 16.07.21 del Settore 4 "Contratti, tributi, attività produttive e SUAP" con la quale viene conferita la delega alla Dott.ssa Laura Fontanelli nei giorni 26, 27 e 30 luglio 2021, al fine di garantire la continuità delle attività del Settore IV "CONTRATTI, TRIBUTI, ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP" relativamente alla firma e all'adozione dei provvedimenti amministrativi e più in generale l'adozione degli atti ordinariamente riservati alla Responsabile del Settore 4, dott.ssa Cecilia Lucii, compresi gli eventuali pareri di regolarità tecnica che non possano essere differiti senza recare danno o pregiudizio all'ente o comunque se necessari a garantire il regolare funzionamento e la continuità dell'attività dell'ente;

DATO ATTO della competenza del Consiglio Comunale all'approvazione della manovra TARI anno 2021, ai sensi della Legge 296/2006, art. 1, comma 169, e della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 683;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 nel suo complesso;
- lo Statuto Comunale ed il Regolamento del Consiglio Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione rilasciato in merito al presente provvedimento, che si allega al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole della competente commissione consiliare in data 28 luglio 2021;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità tecnica del provvedimento espresso dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO il parere favorevole relativo alla regolarità contabile del provvedimento espresso dal responsabile del Settore Finanziario ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 267/2000, dato che l'atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che entra a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che sulla proposta in esame, è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 35 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e dato atto che l'esito della votazione è stato verificato, prima della proclamazione, con l'assistenza degli scrutatori;



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021  
OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

CONSTATATA la competenza a provvedere ai sensi dell'art. 42 D.Lgs. 267/2000;

Con votazione palese che ha dato il seguente risultato: presenti 13, votanti 11, astenuti 2 (Bindi, Scipioni), voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli)

## DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. DI STABILIRE, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza da COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico comunale, l'ulteriore riduzione favore di particolari categorie di attività colpite dalla crisi, come di seguito meglio specificato:
  - azzeramento della quota variabile della tariffa per le attività rientranti nella categoria 13 "Negozzi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli;
3. DI DARE ATTO che, dalle simulazioni effettuate dal gestore Alia Servizi Ambientali Spa, l'importo derivante dalla concessione delle agevolazioni di cui al precedente p.to 2) è stimabile in circa € 15.000, e che sarà finanziato con la quota Tari residua non utilizzata del fondo di cui all'art. 106 del dl. 34/2020 e col fondo di cui all'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni Bis);
4. DI MODIFICARE la deliberazione c.c. n. 53 del 29/06/2021 nella parte in cui dispone che "l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche e domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI pregressi; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate" come segue:
  - "l'agevolazione non sarà concessa alle utenze non domestiche che non risultino in regola con i pagamenti TARI alla data del 31/12/2019 ; si considera in regola chi abbia aderito o aderisca, prima della concessione dell'agevolazione, ad un piano di rateazione e provveda regolarmente al versamento delle rate concordate;
6. DI APPROVARE l'ulteriore riduzione del 70% della Tari per utenze domestiche aventi reddito ISEE compreso tra € 5001 a 10.000 che sarà finanziata mediante l'utilizzo del fondo di solidarietà alimentare di cui all'art. 53 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73;
7. DI CONFERMARE, per il resto, la deliberazione del c.c. n. 53 del 29/06/2021;
8. DI DARE ATTO che le regolazioni contabili legate al presente atto saranno assunte con successivo provvedimento;
9. DI DARE ATTO CHE, in virtù dell'art. 13, commi 15 e 15-ter, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, la presente deliberazione:



# CITTÀ DI VINCI

Città Metropolitana di Firenze

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 63 DEL 30/07/2021

OGGETTO: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021

- deve essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- deve essere pubblicata entro il 28 ottobre 2021 sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze e, a tal fine, deve essere inviata telematicamente, secondo quanto stabilito al punto precedente, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021;

10. DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione mediante inserimento

- della trasmissione telematica mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;
- dell'adozione di idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, della presente manovra, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune del contenuto della presente deliberazione in forma semplificata;

11. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ad Alia Servizi Ambientali Spa, soggetto gestore della TARI e del servizio integrato di raccolta, trasporto e smaltimenti dei rifiuti per conto del Comune di Vinci;

12. CON VOTAZIONE separata e palese, che ha dato il seguente risultato: presenti 13, votanti 11, astenuti 2 (Bindi, Scipioni), voti favorevoli 11 (Torchia, Iallorenci, Chini, Marzocchini, Vignozzi, Frese, Masi, Ciattini, Vezzosi S., Palatresi, Cappelli) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs 267/00 al fine di procedere celermente alla pubblicazione del presente atto sul sito del Ministero e adottare le successive determinazioni.



# CITTA' DI VINCI

*Città metropolitana di Firenze*

## **Settore 4 - Settore Contratti, Tributi, Attività Produttive-SUAP**

*deliberazione del Consiglio Comunale*

\*\*\*\*\*

Numero Proposta **64** del **21/07/2021**

Numero Delibera **63** del **30/07/2021**

**Oggetto: TARIFFE TARI 2021 - MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELIBERA C.C. N. 53 DEL 29/06/2021**

### **PARERI**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs 267/2000 sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

---

#### **Il Responsabile del Settore interessato**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.F.

Dott. ssa Laura Fontanelli

---

#### **Il Responsabile del Servizio Finanziario**

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** esprime parere: **FAVOREVOLE**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Dott. ssa Laura Fontanelli

---



# CITTA' DI VINCI

Città metropolitana di Firenze

**DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE n. 63 del 30 LUGLIO 2021**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Giuseppe Turchia

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. Stefano Salani